

di avv. Rosa Bertuzzi

- R.E.N.T.R.I. PROROGA-

CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO MILLEPROROGHE”

La Camera dei Deputati, nella seduta del 20 Febbraio 2025 ha approvato in via definitiva il disegno di legge “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, già approvato dal Senato in data 13 Febbraio 2025. In data 25 Febbraio 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 45 la **Legge n. 15 del 21 Febbraio 2025**, la quale ha convertito, con modifiche, il cosiddetto “*Decreto Milleproroghe*” (D.L. n. 202/2024).

Nell'allegato presente alla sopracitata Legge si conferma l'aggiunta del comma 2-bis all'articolo 11 del D.L. n. 202/2024 il quale dispone:

«Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni».

Ciò significa che unicamente per le imprese appartenenti al primo scaglione, cioè per gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati, è stata riconosciuta una proroga del termine del 15 Dicembre 2024 per l'iscrizione al R.E.N.T.R.I. (il nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti), aumentato a 120 giorni, perciò andrebbe a scadere il 14 Aprile 2025 (comportando di riflesso uno spostamento del termine di entrata in vigore anche dei nuovi modelli di FIR e Registri di Carico e Scarico – già vigenti dal 13.02.2025).

Tuttavia, vi è da prestare attenzione: perché questa proroga sia di fatto operativa non basta l'entrata in vigore della legge di conversione, ma ai fini dell'effettiva applicabilità di tale proroga il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (cioè, **entro il 27 Marzo 2025**) dovrebbe adottare un apposito **Decreto Ministeriale** che dovrà a sua volta modificare i termini previsti dal Decreto MASE n. 59/2023.